

F.I.A.M.I. - F.I.D.A.

FONDO INTEGRAZIONE
ASSISTENZA MALATTIA E INFORTUNI
FONDO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA

Stabilimento Multisocietario di FERRARA

STATUTO E REGOLAMENTO
STAMPATO NELL'ANNO 2010

Catognica PE 6479 0710

**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472



STATUTO F.I.A.M.I. - F.I.D.A

INDICE

ART. 1	COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE
ART. 2	SEDE
ART. 3	DURATA
ART. 4	SCOPO
ART. 5	ASSOCIATI
ART. 6	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 7	CONTRIBUTI
ART. 8	PRESTAZIONI
ART. 9	EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 10	SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO
ART. 11	L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 12	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 13	POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 14	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 15	IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI
ART. 16	REVISORI DEI CONTI
ART. 17	ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 18	CONTABILITA'
ART. 19	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Orario: tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Tel. **0532 598393** - Fax **0532 597833**
E-mail: fiamife@fiscali.it
<http://digilander.libero.it/fiami.fida/>

ART. 1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE

E' costituita, in esecuzione di accordi sindacali e nelle forme di associazione non riconosciuta ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Cod. Civ., un Fondo Sanitario Integrativo per i lavoratori dell'industria chimica, appartenenti al comparto disciplinato dal CCNL Chimico, che prestano la loro attività negli stabilimenti delle imprese ex ENICHEM-MONTEDISON del polo chimico di Ferrara.

L'associazione è denominata:
"F.I.A.M.I. (FONDO INTEGRATIVO ASSISTENZA MALATTIA E INFORTUNI) - F.I.D.A. (FONDO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA)".

ART. 2
SEDE

L'associazione ha sede in Ferrara, Piazzale Donegani n. 12.- Le modifiche della sede nell'ambito del medesimo Comune di residenza potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ferma la competenza dell'Assemblea in ogni altro caso.-

ART. 3
DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 4
SCOPO

L'Associazione, ferma restando la centralità e l'opportu-

rità delle prestazioni erogate dal Servizio Pubblico, ha lo scopo esclusivo di corrispondere rimborsi ed integrazioni al trattamento assicurato dagli Enti competenti nei casi di malattia, infortuni e prestazioni sanitarie accessorie in favore dei lavoratori iscritti e dei loro familiari, nel rispetto di ogni limite di legge.

2. Le prestazioni sono concesse ed erogate, nei limiti della disponibilità di bilancio, secondo le forme, le modalità e nelle misure stabilite dai Regolamenti Dipendenti e Familiari, che integrano ed attuano il presente statuto, contenenti tra l'altro i prontuari delle prestazioni erogate, che dovranno essere formati dal Consiglio di Amministrazione, dal medesimo approvati, nonché ratificati dall'assemblea degli associati contestualmente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

3. Oltre alle prestazioni disciplinate dai Regolamenti potranno essere erogate prestazioni straordinarie occasionali nei casi di particolarissima gravità, sulla base di decisione motivata dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà verificare la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

Di tali prestazioni si dovrà riferire all'Assemblea degli Associati nella prima adunanza successiva.

4. L'Associazione non ha fine di lucro e può svolgere esclusivamente quelle attività che risultino strumentali al perseguimento dello scopo statutario.

5. Il Consiglio di Amministrazione dovrà siglare tutti gli accordi e le convenzioni che dovessero risultare opportune o necessarie per il perseguimento dello scopo associativo, privilegiando le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, rapportandosi e creando gli opportuni collegamenti con tutti gli enti competenti che svolgono od erogano Servizi Sociali Sanitari.

ART. 5
ASSOCIATI

1. Sono iscritti all'Associazione in qualità di Associati:

a) le imprese che svolgono la loro attività negli stabilimenti ex ENICHEM-MONTEDISON del polo chimico di Ferrara, che applicano il CCNL per i lavoratori chimici e che hanno propri lavoratori iscritti alla associazione;

b) i lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato e non in periodo di prova, a cui si applica il CCNL per i lavoratori chimici, che siano occupati presso le imprese ex ENICHEM-MONTEDISON del polo chimico di Ferrara.

L'iscrizione deve essere richiesta personalmente dall'interessato in conformità a quanto disposto in merito dal Regolamento vigente, su apposito stampato, al Consiglio di Amministrazione; il Regolamento disciplina integralmente la decorrenza della contribuzione e del diritto alle prestazioni, con tutte le possibili eccezioni e varianti.

I dipendenti trasferiti a Ferrara da altre unità o che svolgono la loro attività negli stabilimenti chimici già consediati nello stabilimento multisocietario, i dipendenti con variazione di stato civile ed i nuovi assunti possono richiedere l'adesione all'associazione entro il termine e secondo la modalità previste nel Regolamento Dipendenti. Il lavoratore in aspettativa non perde lo status di Associato, a condizione che rispetti quanto disposto in merito dal Regolamento;

c) i familiari dei dipendenti iscritti ed in particolare:

- il coniuge del dipendente iscritto;
- il convivente more uxorio del dipendente iscritto;
- i figli del dipendente iscritto.

I familiari del dipendente potranno essere Associati esclusivamente ove convivano con un associato dipendente o siano a carico del dipendente iscritto, anche a seguito di separazione personale o divorzio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto di quanto disposto in merito dal Regolamento Familiari.

L'iscrizione dei familiari è obbligatoria per tutti i componenti della famiglia risultanti dallo Stato di famiglia purché non siano in proprio dipendenti di una della società aderenti alla associazione, come individuato alla precedente lettera a), oppure siano iscritti in proprio ad altro e diverso Fondo Sanitario Integrativo di cui al D.M. Ministero della Salute del 31 marzo 2008.

L'iscrizione dei familiari deve essere richiesta direttamente dal dipendente iscritto su apposito stampato a Consiglio di Amministrazione, allegando alla scheda di adesione lo Stato di famiglia, il provvedimento che dispone la separazione personale o la sentenza di divorzio in copia autentica, dove devono essere specificati familiari a carico per mantenimento e spese sanitarie nel rispetto di tutte le specifiche modalità e per gli effetti previsti nell'apposito Regolamento Familiari.

L'iscrizione dei familiari si intende automaticamente rinnovata ove, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, non sia pervenuta all'Associazione apposita dichiarazione di recesso in forma scritta. Il recesso ha effetto a partire dal 1° (primo) gennaio successivo.

Per il caso di variazione del nucleo familiare si fa espresso riferimento a quanto disposto in merito dal Regolamento.

2. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione di derogare per casi urgenti e gravi, alle modalità ed ai termini di iscrizione previsti dal presente statuto e dai Regolamenti, con obbligo di riferire le motivazioni e le modalità alla

3. A seguito della stipulazione di appositi accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali legittimate con le organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area chimica, oggi escluse dall'applicazione del CCNL chimico, previo recepimento dell'accordo a livello aziendale, potranno iscriversi all'associazione anche i lavoratori dei nuovi settori interessati.
4. Nei casi di modifica dell'inquadramento dell'attività di impresa, trasferimento di azienda, fusione, scissione, o altre modifiche dell'assetto giuridico originario dei datori di lavoro, che implicano per i dipendenti Associati un diverso CCNL, potrà essere ammessa la permanenza nel fondo dei lavoratori interessati in dipendenza della stipulazione di appositi contratti collettivi aziendali, in quanto compatibili con i contenuti del CCNL vigente.
5. Le quote sono intransmissibili e non sono rivalutabili.

ART. 6

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione provvede ai propri scopi ed alle spese di gestione a mezzo:
 - della contribuzione regolamentata dal CCNL a carico delle imprese;
 - della contribuzione a carico del lavoratore per l'iscrizione propria e del proprio nucleo familiare, regolamentata dai Regolamenti Dipendenti e Familiari dell'associazione;
 - dai rendimenti delle disponibilità finanziarie e da ogni altro provento che spetti o affluisca all'associazione in qualsiasi modo.
2. I contributi versati dal dipendente per l'iscrizione del nucleo familiare, disciplinati nel Regolamento Familiari,

6

andranno a costituire un fondo patrimoniale separato, convenzionalmente denominato "FONDO FAMILIARI" destinato in via esclusiva alla erogazione delle prestazioni a favore dei familiari. Il fondo sarà gestito sempre dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, in gestione finanziaria e contabile autonoma, con apertura di un conto corrente bancario separato rispetto al fondo su cui conferiscono i contributi direttamente imputati ai dipendenti ed alle imprese, convenzionalmente denominato "FONDO DIPENDENTI".

3. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato alla realizzazione dello scopo statutario.

ART. 7

CONTRIBUTI

1. I contributi all'Associazione, tanto per il FONDO DIPENDENTI, quanto per il FONDO FAMILIARI, sono versati dalle imprese presso cui sono in forza i dipendenti Associati.
Il versamento effettuato dalle imprese è comprensivo di:
 - a) - contributo a carico delle stesse imprese in base al CCNL, da versare sul conto corrente di riferimento per il FONDO DIPENDENTI;
 - b) - contributo a carico del lavoratore in proprio, da versare sull'apposito conto corrente di riferimento per il FONDO DIPENDENTI;
 - c) - contributo a carico del lavoratore riguardante i familiari iscritti, da versare sull'apposito conto corrente di riferimento per il FONDO FAMILIARI.
2. Le imprese dovranno effettuare i versamenti secondo le modalità specifiche stabilite nei Regolamenti e comunicare loro dal Consiglio di Amministrazione,

7

in conformità anche a quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale.

In caso di ritardo nel versamento delle somme dovute verrà applicato un interesse di mora pari al tasso legale di interesse vigente al momento dell' inadempimento, maggiorato di un punto percentuale.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere alla comunicazione del ritardo agli Associati interessati (Lavoratori ed Imprese).

ART. 8

PRESTAZIONI

1. Le prestazioni erogate dall' Associazione hanno carattere puramente economico.

Vengono determinate in appositi prontuari che formano parte integrante dei Regolamenti Dipendenti e Familiari; sono soggetti ad aggiornamento annuale, secondo quanto disciplinato dal precedente art. 4.

ART. 9

EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Le prestazioni sono erogate a condizione che il lavoratore e il familiare aventi diritto risulti iscritto all' Associazione ed in regola con i versamenti contributivi dovuti.

Le prestazioni sono erogate secondo le modalità ed alle condizioni previste nei Regolamenti vigenti.

2. Condizione per l'erogazione è la presentazione della esatta documentazione individualata rispettivamente negli articoli dei Regolamenti Dipendenti e Familiari, regolarmente approvati a norma di Statuto.

3. L'erogazione di prestazioni dipendenti da eventi causati da terzi comportano l'obbligo per l'iscritto di

rimborsare all'associazione la somma erogata, fino a concorrenza delle somme ottenute a titolo di risarcimento danni dall'autore dell'illecito.

4. In caso di irregolarità contributiva rilevana l'erogazione delle prestazioni è sospesa dal momento stesso della rilevazione e fino alla regolarizzazione della posizione dell'Associato moroso, salvo il ricorso al Giudice e la possibilità di concordare dilazioni di pagamento con il Consiglio di Amministrazione.

5. l'Associato in aspettativa (maternità, sindacale, politica) ed i suoi familiari continueranno ad usufruire delle prestazioni dell'Associazione, purchè si continui a versare all'Ente l'intera quota contributiva a loro carico, comprensiva del contributo aziendale; nell'ipotesi dovrà essere compilato il modulo apposito, a disposizione presso gli uffici dell'Associazione.
Il tutto secondo le modalità disciplinate dai Regolamenti, anche per quanto riguarda i casi di indennità integrativa.

ART. 10

SCIoglimento DEL RAPPORTO ASSOCIATI-VO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO

1. Il rapporto associativo si scioglie limitatamente ad un socio nei casi seguenti:

- a) - cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda individualata all'art. 1 del presente Statuto;
 - b) - attribuzione all'iscritto della qualifica di dirigente;
 - c) - recesso dell'iscritto per sé o per il proprio nucleo familiare;
 - d) - morte dell'associato lavoratore dipendente;
 - e) - esclusione dell'associato.
2. lo scioglimento del rapporto associativo relativamente

al dipendente comporta l'automatico scioglimento del rapporto anche per il suo nucleo familiare. E' ammesso il recesso limitatamente al solo nucleo familiare.

3. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente comma 1, l'associato dovrà dare all'ente temporaria comunicazione dell'evento che ha determinato lo scioglimento del rapporto.

Per quanto riguarda gli effetti dello scioglimento del rapporto, i conseguenti obblighi di contribuzione ed il diritto alle prestazioni in dipendenza dell'avvenuta cessazione del rapporto associativo nei suddetti casi, troveranno applicazione le relative norme del Regolamento Dipendenti e Familiari.

4. Il recesso dal Fondo, per il lavoratore o per il suo nucleo familiare, deve essere comunicato in forma scritta negli Uffici di Segreteria dell'associazione con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni e produce ogni effetto a far data dal 1° (primo) gennaio dell'anno successivo. Non è ammessa la riammissione dell'Associato ricevuto.

5. L'Associato può essere escluso nei seguenti casi:

- a) - mancato versamento della quota contributiva per un periodo continuativo di mesi sei;
- b) - comportamenti finalizzati, in qualunque modo, ad acquisire prestazioni e rimborsi non dovuti, ovvero ad evadere le contribuzioni dovute;
- c) - compimento di atti diretti ad alterare o falsificare certificati medici.

6. L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con specifica della motivazione; la delibera deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata A/R dal Presidente all'associato escluso, nonché, se del caso, ai familiari iscritti.

7. In caso di comportamenti frodatori comprovati, comuni-

que finalizzati ad ottenere prestazioni o rimborsi non dovuti, il Consiglio di Amministrazione, fermo il ricorso ad ogni via legale, dovrà disporre l'immediata esclusione dell'associato, informando della decisione, congedo delle motivazioni, anche l'impresa datrice di lavoro.

8. La delibera di esclusione deve disporre l'immediata sospensione di ogni diritto ed ogni obbligo dell'associato nei confronti dell'Ente, con particolare riferimento all'obbligo di contribuzione e al diritto alle prestazioni; fermo il diritto di impugnazione della delibera a norma di legge e di Statuto da parte dell'associato escluso.

9. In caso di scioglimento del rapporto associativo l'associato non potrà ripetere i contributi versati e non avrà alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 11 L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. Possono partecipare all'assemblea degli Associati tutti i dipendenti iscritti all'Associazione.

Ogni dipendente associato ha un voto qualunque e l'ammontare della sua contribuzione.

2. L'assemblea delibera sulle seguenti materie:

- a) - indirizzo generale dell'associazione;
- b) - approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) - ratifica dei Regolamenti Dipendenti e Familiari predisposti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione, che regolano il funzionamento dell'Associazione;
- d) - modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'Associazione;
- e) - scioglimento dell'Associazione e devoluzione d

- patrimonio attivo residuo;
- f) - ratifica delle nomine dei Consiglieri di Amministrazione e loro eventuale revoca, secondo quanto disposto dal successivo art. 13);
- g) - nomina e revoca dei Revisori in carica, che potrà essere disposta esclusivamente per giusta causa nel rispetto di ogni inderogabile disposizione di legge, fermo comunque il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.
3. L'assemblea viene convocata dal Presidente dell'Associazione.
- Viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, su iniziativa del medesimo Presidente, per approvare il rendiconto annuale, per ratificare il testo dei Regolamenti Dipendenti e Familiari aggiornati dal Consiglio di Amministrazione a norma di Statuto, nonché, ove necessario, per ratificare le nomine dei Consiglieri di Amministrazione a norma del successivo art. 13) e nominare i revisori dei conti.
- L'assemblea può essere anche convocata in via straordinaria, per deliberare sulle altre materie di sua competenza, ad istanza del Consiglio di Amministrazione, di un terzo di tutti i dipendenti Associati o di uno dei Revisori in carica, ferme tutte le competenze riservate dalla legge all'autorità giudiziaria.
4. Le assemblee dovranno essere convocate mediante pubblicazione di idoneo avviso nel sito internet dell'associazione, nonché nell'albo affissioni, posto in Piazzale Donegani n. 12 nei locali degli stabilimenti aziendali, presso la portineria centrale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a cura del Presidente o di chi ne fa le veci.
- Ove l'Assemblea venga convocata in sede straordinaria per deliberare in merito alla modificazione del presente

- statuto o dell'atto costitutivo dell'ente, il relativo avviso di convocazione dovrà altresì essere pubblicato, sempre almeno quindici giorni prima dell'adunanza, sui seguenti quotidiani a diffusione locale:
- a) IL RESTO DEL CARLINO;
- b) L'ANNOVA FERRARA.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si deve tenere l'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
7. L'originale dell'avviso, redatto in forma scritta, debitamente sottoscritto dal Presidente dell'Associazione, dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione.
8. Su esplicita richiesta motivata dal Consiglio di Amministrazione le assemblee potranno essere convocate anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio del Comune di Ferrara.
9. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, da un Associato nominato dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea, tanto convocata in via ordinaria, quanto convocata in via straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei dipendenti associati. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dai presenti calcolata per teste.
- Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei dipendenti associati. Fermi comunque eventuali diversi quorum imposti da norme

- inderogabili di legge per materie determinate.
11. Delle adunanze assembleari deve essere redatto apposito verbale nel rispetto di ogni onere formale imposto dalla legge.

ART. 12
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dieci componenti di cui nove nominati di concerto dalla Organizzazione Sindacale di Categoria (FULC) e dalla RSU di Stabilimento ed uno nominato di concerto dalle Aziende Associate tra dipendenti iscritti all'Associazione da almeno due anni, che rimarranno in carica tre esercizi. Il Consigliere nominato dalle aziende potrà essere anche soggetto non associato all'ente.
2. La nomina dovrà avvenire in forza di lettere di incarico nominative, formulate per iscritto, debitamente datate e sottoscritte dai rappresentanti legali di tutti i soggetti legittimati alle nomine e dovrà essere ratificata dall'assemblea degli associati in sede di approvazione del rendiconto.
Le Organizzazioni Sindacali e le Aziende legittimate potranno anche far sottoscrivere ai loro rappresentanti autonome lettere di incarico di contenuto identico, con l'indicazione nominativa di tutti i Consiglieri rispettivamente eletti.
3. I Consiglieri scendono alla data dell'assemblea convocata per approvare il rendiconto relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Consiglieri uscenti per scadenza del termine cessano dalla carica dal momento in cui l'intero Consiglio è stato ricostituito. I medesimi devono invitare le organizzazioni sindacali e le aziende associate

- a provvedere all'invio delle nuove lettere di incarico a mezzo di lettera raccomandata A/R, spedita almeno due mesi prima del giorno in cui si terrà l'assemblea di approvazione del rendiconto.
L'incarico conferito dai soggetti legittimati avrà decorrenza dalla data dell'adunanza, ove vi sia ratifica da parte dell'assemblea degli incarichi conferiti. In caso di mancata ratifica di una o più nomine si dovranno invitare gli enti rispettivamente legittimati ad esprimere nuove lettere di incarico nel termine di quindici giorni, che dovranno essere ratificate dall'assemblea degli associati, appositamente convocata nei quindici giorni successivi.
4. Se nel corso di un esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, i Consiglieri superstiti provvederanno alla loro sostituzione per cooptazione, nominando associati in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.
La nomina dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci nella prima adunanza successiva, secondo le modalità sopra specificate nel precedente comma 3.
I consiglieri così nominati scadranno unitamente a quelli in carica al momento della loro nomina.
Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno immediatamente invitare gli enti legittimati alla sostituzione dell'intero Consiglio nelle forme di cui ai precedenti commi, provvedendo alla convocazione della assemblea per la ratifica degli incarichi attribuiti.
5. In caso di rinunzia all'ufficio di un Amministratore, ne deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
La rinunzia ha effetto dal ricevimento della comunica-

zione, nel caso rimanga in carica la maggioranza dei Consiglieri; in caso contrario avrà effetto dal momento in cui la maggioranza dei Consiglieri è stata ricostituita in conformità al presente Statuto.

6. I Consiglieri sono sempre revocabili dai medesimi Enti che li hanno nominati, che dovranno provvedere contestualmente alla loro sostituzione, nonché, per giusta causa, con deliberazione motivata dell'assemblea, fermo il diritto di legge di adire l'autorità giudiziaria ove ne sussistano i presupposti.

La deliberazione di revoca dovrà essere approvata comunque da almeno un quarto di tutti gli Associati.

7. Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e due Vice Presidenti.

ART. 13

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni di sorta, per l'attuazione dello scopo associativo.

Esso provvede inoltre:

- a) - a predisporre annualmente un bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario consuntivo dell'Associazione relativo all'ultimo esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea;

- b) - a predisporre ed approvare annualmente i Regolamenti Dipendenti e Familiari, contenenti tra l'altro indicazioni delle tipologie delle prestazioni erogate dall'Associazione e del prontuario della loro entità, determinata in relazione a quanto consentito dalla situazione economica - finanziaria dell'Ente. Regolamenti da sottoporre a ratifica dell'assemblea degli

associati unitamente al rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente;

- c) - a deliberare la stipulazione di convenzioni con strutture sanitarie pubbliche e private, con medici ed odontoiatri, affidandone al Presidente la sottoscrizione;

- d) - a deliberare eventuali variazioni della quota associativa, in relazione anche agli accordi sindacali in essere, da indicarsi nei Regolamenti;

- e) - a deliberare in merito alla esclusione degli Associati in conformità a quanto disciplinato dall'art. 10 del presente Statuto;

- f) - a proporre all'assemblea degli associati le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto che risultino opportune o necessarie per il buon funzionamento dell'Ente;

- g) - a proporre all'assemblea degli Associati lo scioglimento dell'Associazione quando lo scopo sia divenuto irrealizzabile in concreto, nel rispetto di quanto disciplinato in merito dal presente Statuto e dalla legge;

- h) - ad attribuire deleghe al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, definendo in modo specifico la materia ed i limiti della delega;

- i) - a stabilire le modalità di versamento di tutti i contributi associativi, individuando gli Istituti Bancari di appoggio;

- l) - a decidere in merito ad eventuali dilazioni e rateazioni delle quote contributive, nonché il relativo interesse, eventualmente anche di mora;

- m) - a compiere ogni altro atto che non sia riservato all'assemblea degli associati dalla legge o dal presente statuto.

ART. 14
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, oppure, in via straordinaria, ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente, o che sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri, oppure da un Revisore.
Chi richiede la convocazione del Consiglio deve specificare sempre le materie da trattare in modo analitico.
2. Alle riunioni che riguardano il rendiconto finanziario e la modifica dei Regolamenti hanno diritto di partecipare i revisori, che dovranno essere regolarmente convocati.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente almeno otto giorni prima di quello previsto per l'adunanza a mezzo di lettera, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica da spedire a ciascun Consigliere in carica ed a ciascun Revisore, ove legittimato ad intervenire, all'indirizzo, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica appositamente annotati nei libri sociali.
E' ammesso anche ogni diverso sistema di comunicazione che assicuri la prova del ricevimento e della sua data ad ogni effetto di legge.
4. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
5. L'originale dell'avviso, redatto in forma scritta, deve essere conservato agli atti dell'Associazione, debitamente sottoscritto dal Presidente.
6. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, a maggioranza assoluta dei presenti.

Sono fatti salvi diversi quorum di disposti inderogabilmente dalla legge per specifiche materie, o richiesti in modo specifico dal presente Statuto.

- In caso di parità la votazione viene ripetuta.
- Alla terza votazione prevale il voto del Presidente.
7. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere nominato dai presenti.
8. Delle riunioni del Consiglio dovrà essere redatto apposito verbale in forma scritta, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario di volta in volta nominato.
9. La carica di Amministratore è totalmente gratuita.

ART. 15
IL PRESIDENTE ED I VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti nominati dalle rappresentanze sindacali.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, nonché l'uso della firma dell'Associazione in forma singola, di fronte ai terzi ed in giudizio, per il compimento di qualsiasi atto che risulti necessario od utile per il conseguimento dello scopo associativo.
3. Il Presidente inoltre cura l'attuazione di tutte le delibere del Consiglio e dell'Assemblea, convoca nel termine di quarantotto ore il Consiglio per la soluzione di casi di particolare urgenza.
4. Nei casi in cui sia necessario assumere decisioni inderogabilmente per gravità ed urgenza, senza che sussistano le condizioni per poter validamente convocare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente potrà operare in assenza di preventiva deliberazione del Consiglio; in tali casi il medesimo Presidente dovrà immediatamente convocare

il Consiglio di Amministrazione per riferire del suo comportamento, specificandone le motivazioni. Sarà in facoltà del Consiglio in quella sede di revocare il Presidente dall'incarico, ed eventualmente anche dalla carica di Consigliere, provvedendo immediatamente alla sua sostituzione.

5. I Vice Presidenti svolgono funzioni vicarie rispetto al Presidente, in sua assenza e impedimento; ai medesimi possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione parte dei poteri che spettano al Presidente, delimitando le materie ed i limiti della delega, nel rispetto di tutte le norme inderogabili di legge.
6. I Consiglieri nominati dalle Aziende non possono rivestire la carica di Presidente o Vice Presidente.

ART. 16 REVISORI DEI CONTI

1. L'Associazione ha un Collegio di Revisori composto da tre componenti effettivi, nominati dall'assemblea degli Associati, che nomina anche il Presidente. I Revisori dovranno essere scelti tra esperti in materia contabile.
2. I componenti del Collegio durano in carica tre anni, i loro poteri vengono prorogati fino alla loro effettiva sostituzione.
In caso di cessazione di un Revisore in corso di mandato, la sua sostituzione viene deliberata, per il periodo residuo, dall'assemblea. Il Revisore così nominato scadrà con quelli rimasti in carica.
Il Revisore, ove possibile, rimarrà in carica fino alla sua effettiva sostituzione.
Le decisioni saranno prese a maggioranza dei Revisori in carica.
3. Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito

di controllare l'amministrazione e la gestione del ciazione, effettuando il controllo di tutte le registri contabili; essi dovranno altresì rivedere e controllare i rendiconti, provvedendo a redigere una relazione cartiva di accompagnamento agli stessi.

4. I Revisori hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee

ART. 17 ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° (primo) gennaio 31 (rentuno) dicembre di ogni anno.
 2. Il rendiconto dell'esercizio finanziario relativo al precedente deve essere formato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, unitamente ad un bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.
- Tuttavia, quando lo richiedano particolari esigenze della associazione da motivare all'assemblea a e nelle forme di legge, il rendiconto ed il bilancio preventivo possono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il rendiconto, corredato della relazione esplicativa, il Collegio dei Revisori, deve rimanere depositato a disposizione degli Associati, nella sede associativa quindici giorni anteriori a quello in cui viene convocata l'assemblea.
 4. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può in forma distribuire utili.
 5. Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 18
CONTABILITA'

FI.A.M.I. - F.I.D.A.
Stabilimento Multisocietario di Ferrara

Le operazioni contabili dell'Associazione, che sono effettuate attraverso conti correnti bancari intestati all'Associazione, sono agibili se predisposti con firma congiunta dal Presidente e da uno dei Vice Presidenti.

In caso di impedimento del Presidente sarà ammissibile la firma congiunta dei due Vice Presidenti.

I servizi di Segreteria e di contabilità sono effettuati da Dipendenti delle Aziende Partecipanti.

I contributi versati per le prestazioni ai familiari degli Associati confluiscono nel Fondo Familiari titolare di un apposito conto corrente in gestione finanziaria e contabile autonomia.

ART. 19
SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa i residui di gestione vanno restituiti agli associati iscritti a quella data in proporzione alle rispettive quote contributive, salvo diversa destinazione eventualmente imposta dalla legge.

REGOLAMENTO DIPENDENTI
Validità dal 1 giugno di ogni anno al 31 maggio
dell'anno successivo

ART. A
Dritti

Hanno diritto alle prestazioni tutti gli iscritti alla ciazione.

Per i casi specifici il C.d.A. può concedere, a d'anticipazione, prestazioni integrative che sono o all'Associato da Enti Pubblici o privati, e/o Assicurati. In tal caso, quando i suddetti Enti o Associazioni, non provveduto al pagamento delle loro spettanze all'Assicuratore, quest'è tenuto a RESTITUIRE al fondo la somma o a titolo di anticipazione.

ART. B
Iscrizioni

L'iscrizione deve essere richiesta personalmente dall'interessato, su apposito stampato, al Consiglio di Amministrazione, all'atto dell'assunzione con decorrenza contribuzione e del diritto alle prestazioni dal 1° giorno mese successivo al termine del periodo di prova.

Se l'iscrizione è richiesta dopo 60 giorni dal superata del periodo di prova e fino al terzo anno dall'assunzione contribuzione decorrerà dalla domanda d'iscrizione e il diritto alle prestazioni dovrà essere esercitato a decorrere dal tredicesimo mese.

A decorrere dal quarto anno e fino al quindicesimo dall'assunzione, la contribuzione decorrerà dalla data d'iscrizione, mentre il diritto alla prestazione dovrà

esercitato con l'aggravio, oltre ai tredici mesi, di un mese per ogni anno di anzianità maturato.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, per casi particolari, di anticipare la data di derogabilità delle prestazioni.

I dipendenti trasferiti a Ferrara da altre unità o che svolgono la loro attività negli stabilimenti chimici già consolidati nello stabilimento multisocietario, possono richiedere l'adesione all'Associazione entro 60 giorni dal trasferimento, con decorrenza della contribuzione a partire dal mese successivo alla domanda, in caso contrario saranno soggetti alle normative previste del presente articolo.

Il diritto alle prestazioni decade 60 giorni prima della scadenza del rapporto di lavoro ai fini della corretta liquidazione del rimborso, in busta paga. A tal fine non sarà possibile l'emissione di assegni "ad personam".

ART. C

Recesso volontario dal fondo

Il recesso dal fondo deve essere comunicato in segreteria con un preavviso di almeno 90 giorni e vale dal 1° gennaio dell'anno successivo. Questo vale pur permanendo il rapporto di lavoro tra l'Associato e l'azienda.

Gli associati che recedono non saranno più riammessi. In caso di separazione dei coniugi, la cancellazione del familiare risulta dal mese successivo al ricevimento del nuovo stato di famiglia.

ART. D

Assistenza Sanitaria

Gli associati, nel rispetto delle normative vigenti, autonomamente individuano la forma di Assistenza Sanitaria scelta, privilegiando il SSN.

ART. E Documentazione

La documentazione per le integrazioni previste, valida agli effetti fiscali e sanitari in genere e composta di fattura nominativa o scontrino fiscale riportante l'indicazione del Codice fiscale dell'interessato, deve pervenire in originale o copia conforme all'originale e direttamente dall'Associato all'Associazione, pena la non accettazione e anche ai sensi del disposto del vigente Statuto.

La documentazione deve essere, pena la non accettazione, consegnata non oltre 60 giorni dal rilascio dei documenti con esclusione dei seguenti casi particolari:

1) L'Associato in malattia o in infortunio ha tempo 60 giorni dalla ripresa del lavoro per la presentazione della documentazione.

2) Esclusivamente per i dipendenti delle società insediate nello stabilimento di Ferrara, momentaneamente comandati in altra Sede, si individua la possibilità di consegnare personalmente, o tramite delega scritta, rimanendo esclusa ogni forma d'invio alternativo (per esempio posta, fax, e-mail, ecc.); la documentazione entro le date del 31 maggio e 31 dicembre di ogni anno. Tale documentazione dovrà essere dataata categoricamente nel semestre di competenza.

In caso che l'Associato sia materialmente impossibilitato a presentare i documenti entro le scadenze previste (60 giorni dalla data della documentazione, 60 giorni dalla ripresa del lavoro o 6 mesi per chi presta la propria attività in Sede diversa) può rimandare la valutazione del caso come straordinario al Consiglio di Amministrazione.

All'Associato verrà rilasciata ricevuta che attesta la prestazione richiesta con l'indicazione valida ai fini della denuncia dei redditi.

ART. F
Quote associative

La quota associativa è posta in parte a carico del lavoratore iscritto ed in parte a carico dell'impresa presso cui questi è occupato.

La quota contributiva a carico del lavoratore iscritto (come da Statuto FIAMI - FIDA) è calcolata in ragione del 0,46% su minimo contrattuale + IPO per il CCNL chimico.

La quota associativa a carico del lavoratore verrà trattata sulle competenze mensili dell'Associato per 14 mensilità.

La quota contributiva a carico dell'impresa è determinata in conformità a quanto convenuto nel vigente CCNL chimico.

Le somme dovranno essere accreditate direttamente sul conto corrente bancario intestato all'associazione, secondo le modalità stabilite nel contratto collettivo nazionale.

Gli importi a carico dell'impresa, come sopra indicati, potranno subire variazioni in ragione delle risultanze della contrattazione decentrata o nazionale in corso di perfezionamento.

ART. G
Aspettativa.

L'Associato in aspettativa (maternità, sindacale, politica) usufruisce del FIAMI - FIDA (ad esclusione di quanto previsto dall'art. H) purché continui a versare al Fondo la quota contributiva spettante, più il contributo societario, compilando l'apposito modulo, presso l'ufficio FIAMI - FIDA, entro 15 giorni dall'inizio dell'aspettativa.

ART. H
Indennità integrativa

Dettatto il contributo dato dagli Enti preposti e/o

dall'Azienda, l'Associazione integra la retribuzione fino al raggiungimento della somma del minimo contrattuale. IPO, scatti di anzianità, premio di produzione, detratte i contributi sociali, per il periodo di conservazione del posto di lavoro e fino a guarigione clinica, se questo comporta il superamento del limite contrattuale.

ART. I
Maternità

A tutti gli Associati dipendenti, nel caso di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio oltre il periodo obbligatorio, nel rispetto della legge vigente, l'Associazione integra la retribuzione con una quota fissa pari 312 Euro mensili, indipendentemente dal livello di appartenenza relativo alla posizione organizzativa, per un massimo di 6 mesi completando l'apposito modulo di aspettativa (art. G regolamento).

L'associato ha tempo 60 giorni dal rientro dal periodo per portare la documentazione utile al conteggio (per esempio le buste paga).

ART. I
Protesi dentarie e riparazioni

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 460 annui.

Per elemento si intende: capsule, generi, corone e perni.

Documentazione: fattura nominativa quinquennale rilasciata dal medico dentista, con specificità del prezzo e del lavoro eseguito su apposito modulo, da ritirare presso la sede dell'Associazione, nel rispetto del tariffario e della normativa nazionale.

N.B. Sono comprese nel contributo le spese di acconto documentate con presentazione del modulo, mentre sono escluse dal contributo le spese di preventivo e i provvisori.

ART. 2
Cure dentarie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% fino ad un massimo di 360 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanza rilasciata dal medico dentista, nel rispetto del tariffario e della normativa Nazionale, con specifica del prezzo e del lavoro eseguito su apposito modulo da ritirare presso la sede dell'Associazione.

N.B. Sono escluse dal contributo le estrazioni sia normali che chirurgiche, sono invece considerati interventi conservativi le estrazioni degli ottavi (denti del giudizio).

ART. 3
Apparecchi ortodontici correttivi

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di Euro 235 annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanza rilasciata dal medico dentista, con specifica del prezzo e del lavoro eseguito su apposito modulo da ritirare presso la sede dell'Associazione.

ART. 4
Cure termali

L'Associazione concorre, limitatamente alle cure termali autorizzate dal SSN, con un contributo di 72 Euro annui. Il conteggio è da considerarsi nell'arco del periodo annuale che va dal 1 giugno al 31 maggio.

N.B. Sono escluse dal contributo le spese sostenute per cure termali e/o fisioterapiche extra o supplementari e non previste dalla autorizzazione del SSN.

Documentazione: Dichiarazione dell'ente termale relativa al periodo di cura.

ART. 5
Occhiali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta per un solo tipo di occhiale da vista, fino a un massimo di 155 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa oppure scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale dell'utente, rilasciati dall'ottico o dall'ente sanitario (e farmacia) accompagnati dalla relativa prescrizione medica o dell'ottico.

ART. 6
Riparazioni occhiali e sostituzione lenti

L'Associazione concorre con un contributo del 50% fino ad un massimo di 56 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa rilasciata dall'ottico o dall'ente sanitario (es. farmacia) accompagnati dalla relativa prescrizione medica o dell'ottico, oppure scontrino fiscale con indicazione cod. fiscale dell'utente.

ART. 7
Lenti a contatto

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 120 euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata, oppure scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale dell'utente, rilasciate dall'ottico.

ART. 8
Protesi e accessori ortopedici

L'Associazione concorre con un contributo del 50% del

spesa sostenuta fino ad un massimo di 280 Euro annui, per acquisto e/o noleggio.

Per prestazioni con spese sostenute a proprio carico, è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dal SSN relativa sia alla quota dell'eventuale partecipazione alla spesa, che dell'eventuale mancato rimborso.

Non rientrano al concorso del contributo accessori d'uso più generale e non riferiti a specifiche patologie quali, per esempio, materassi ortopedici, elettrostimolatori, attrezzature ginniche, plantari generici, cuscini, ecc.
Documentazione: Prescrizione medica e fattura nominativa quietanzata rilasciata dal fornitore, oppure scontrino fiscale con indicazione codice fiscale dell'utente.

ART. 9

Basiti e cinti pelvici

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 93 Euro annui.

Documentazione: Prescrizione medica e fattura nominativa quietanzata rilasciata dal fornitore, oppure scontrino fiscale con indicazione del codice fiscale dell'utente.

ART. 10

Visite specialistiche

Per visite specialistiche, effettuate in cliniche, ospedali, ecc., l'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista o Ente.

ART. 11

Interventi ambulatoriali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della

spesa sostenuta fino ad un massimo di 120 Euro annui.
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 12

Trasporto con autambulanza

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 144 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dall'ente interessato.

ART. 13

Cure psicoterapiche

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 312 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 14

Esami strumentali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 150 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 15

Analisi di laboratorio

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 130 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dal laboratorio di analisi.

ART. 16
Criterapia

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 120 Euro annui.
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 17
Cure Fisioterapiche - Agopuntura

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 156 Euro annui.
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista più prescrizione medica.

ART. 18
Cure inalatorie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 50 euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista più prescrizione medica

ART. 19
Apparecchi acustici

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 400 euro annui.
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dal venditore.

ART. 20
Ricoveri clinici

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della

spesa sostenuta per il ricovero in cliniche, case di cura, ospedali non convenzionati per prestazioni medico-chirurgiche specialistiche fino ad un massimo di 342 Euro annui.
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dall'Istituto curante.

ART. 21
Spese medico ospedaliere

L'Associazione concorre con un contributo del 50% (delle spese relative al cambio di classe e nper prestazioni medico-chirurgiche fino ad un massimo di 342 Euro annui. Si inserisce in questo articolo ammeocentesi e diagnostiprenatale
Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dall'Ente ospedaliero.

ART. 22
Spese per acquisto vaccini per allergopatie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 300 euro annui.
Documentazione: documentazione medica attestante tipologia di allergia e la fattura quietanzata rilasciata al venditore o scontrino fiscale con codice fiscale.

ART. 23
Casi straordinari

I casi straordinari di quegli Associati che dovessero incurrere in prestazioni sanitarie gravi ed eccezionali, verranno esaminati insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 1 dello Statuto.

ART. 24
Morris causa

L'Associazione concorre con un contributo di 3000 euro, in un'unica soluzione, nel caso di decesso dell'iscritto.

ART. 25
Assistenza socio-sanitaria rivolta ad associati non autosufficienti

L'Associazione, fuori dai casi già espressamente previsti nei precedenti articoli del presente regolamento, concorre con un contributo forfetario di Euro 100.000, onnicomprensivo, alle spese sostenute per servizi di assistenza nei confronti di associati aventi diritto non autosufficienti, erogati presso strutture a ciò autorizzate, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, nonché dall'art. 2, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, e così in particolare:

- servizi di assistenza in favore di associati non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per associati non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;
- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire ad associati non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza.

34

Lo stato di non autosufficienza dovrà essere attestato da idonea certificazione medica.

ART. 26
Prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio

L'Associazione, fuori dai casi già espressamente previsti nei precedenti articoli del presente regolamento, concorre con un contributo forfetario di Euro 100.000, onnicomprensivo, alle spese sostenute per prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati aventi diritto temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio erogati presso strutture a ciò autorizzate, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della Salute del 31 marzo 2008, nonché dall'art. 2, comma 2, lett. d), numero 3), del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, e così in particolare:

- prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, quali la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative rese da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza.
- Lo stato di non inabilità temporanea dovrà essere attestato da idonea certificazione medica.

ART. 27
Facoltà del Consiglio di Amministrazione

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare in corso di anno erogazioni supplementari per assistenza odontoiatrica, per assistenza socio-sanitaria rivolta ad associati non autosufficienti, nonché per prestazioni finalizzate

35

al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, al fine di assicurare il rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua, disposto dall' art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, nonché dall' articolo 2, comma 2, lett. d), numeri 1) 2) e 3), e dall' art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009. Le relative delibere dovranno essere sostenute da idonea motivazione.

NOTE - Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente a decorrere dal 1° giugno dell' anno di pubblicazione. La documentazione pervenuta per posta non sarà presa in considerazione.

Saranno considerate esclusivamente fatture e/o quietanze espresse categoricamente in Euro, che prevedono l' importo complessivo non inferiore a 10 Euro. L' IVA viene rimborsata.

Per prestazioni con spese sostenute a proprio carico, è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dal S.S.N. (o da servizio equivalente inserito nel circuito europeo coperto dalla tessera sanitaria), relativa sia alla quota dell' eventuale partecipazione alla spesa, che dell' eventuale mancato rimborso.

L' Associato che usufruisce degli Istituti previsti dal C.C.N.L. chimico (es. part-time) sarà comunque tenuto al versamento per intero della quota associativa come prevista nell' art. F del presente regolamento.

I tickets, a seconda della prestazione, saranno pagati sulla base dell' articolo di riferimento che in tal modo comprenderà sia prestazioni pubbliche che private.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del trattamento e gestione dei dati personali sensibili e della loro riservatezza in base al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; questi dati sono tenuti nell' apposito ufficio FIAMI-FIDA e sono utilizzabili ai soli fini specifici del Fondo.

36

FIAMI - FIDA.
Stabilimento Multisocietario di Ferrara

REGOLAMENTO FAMILIARI

Validità dal 1 giugno di ogni anno al 31 maggio dell' anno successivo

ART. 4 **Dritti**

Possono essere iscritti all' Associazione ed hanno diritto alle prestazioni, oltre al dipendente, il coniuge convivente more uxorio e i figli degli iscritti al FIAMI-FIDA, dipendenti, componenti il nucleo familiare e/o a carico a seguito di separazione coniugale. In quest' ultimo caso andrà dimostrato quali componenti del precedente nucleo familiare siano rimasti a carico dell' associato, attraverso la presentazione dell' atto di divorzio (o certificato di separazione) con esplicita dichiarazione almeno relativa alle spese sanitarie.

L' iscrizione dei familiari è obbligatoria per tutti i componenti della famiglia (coniuge o convivente e figli risultanti dallo Stato di famiglia), purché non dipendenti delle società aderenti all' Associazione.

ART. 5 **Iscrizioni**

L' iscrizione all' Associazione deve essere richiesta al Consiglio di Amministrazione FIAMI-FIDA dipendenti allegando alla scheda di adesione lo stato di famiglia e/o il certificato di separazione con specificati i figli a carico per mantenimento e spese sanitarie, copia dei dipendenti art b iscrizioni secondo comma, + matrimonio e data di nascita.

Il diritto alle prestazioni potrà essere esercitato a decorrere dal tredicesimo mese.

37

L'iscrizione è automaticamente rinnovata se, entro il 30 settembre di ogni anno non è pervenuta all'Associazione disdetta scritta. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART. C

Recesso volontario dal fondo

Gli Associati che recedono dall'Associazione non verranno più riammessi salvo parere diverso del Consiglio di Amministrazione.

ART. D

Assistenza sanitaria

Gli Associati, nel rispetto delle normative vigenti, autonomamente individuano la forma di Assistenza Sanitaria scelta, privilegiando il S.S.N.

ART. E

Documentazione

La documentazione per le integrazioni previste, valida agli effetti fiscali e sanitari in genere, deve pervenire in originale o in copia conforme direttamente dall'Associato entro 60 giorni dal rilascio dei documenti.

La documentazione deve essere composta da fattura nominativa o scontrino fiscale riportante l'indicazione del codice fiscale.

L'Associato in malattia o infortunio, ha tempo 60 giorni dalla ripresa del lavoro per la presentazione della documentazione.

All'Associato sarà rilasciata ricevuta attestante la prestazione richiesta con l'indicazione del rimborso valida ai fini della denuncia dei redditi.

38

ART. F

Quote associative

La quota d'iscrizione è di 5,16 Euro mensili per familiare ed è direttamente trattata sulle competenze mensili degli Associati dipendenti per 13 mensilità annue.

ART. G

Aspettativa

Il familiare dell'associato dipendente in aspettativa materna, sindacale, politica o usufrisce del famifida familiare pure se l'associato stesso continui a versare all'Associazione la quota contributiva spettante. Il famifida è appeso modulo presso l'ufficio FIAMI-FIDA entro 15 giorni dall'inizio dell'aspettativa stessa.

ART. H

Variations del nucleo familiare

Per aver diritto alle prestazioni, l'Associato dovrà far pervenire al Consiglio di Amministrazione le variazioni del nucleo familiare, entro 90 giorni, presentando un nuovo stato di famiglia o certificato di divorzio.

L'inosservanza di detto termine, comporterà il pagamento delle quote pregresse per il nuovo familiare, pena la cancellazione dell'Associazione dei familiari già iscritti.

Ai fini della presentazione dello Stato di famiglia, o Certificato di divorzio o altra documentazione comprovante modifiche, la natura giuridica del Fondo non rende possibile accettare l'autocertificazione.

ART. I

Trasferimenti da altre unità

I dipendenti trasferiti a Ferrara da altre unità o che svolgono la loro attività negli stabilimenti chimici già consolidati nello stabilimento multisocietario, i dipendenti con varia-

39

zione di stato civile e i nuovi assunti, possono richiedere l'adesione all'Associazione entro 60 giorni dal trasferimento, dalla variazione dello stato civile o dall'assunzione, con decorrenza della contribuzione e diritto alle prestazioni a partire dal mese successivo alla domanda.

Per gli Associati FIAMI-FIDA che iscrivono i familiari all'Associazione e che non rientrano nei casi suddetti, la contribuzione partita dal mese successivo all'iscrizione mentre le prestazioni decorrono dal 13° mese successivo alla domanda di iscrizione.

Dopo il 25° anno di anzianità non è più possibile iscriversi.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà per casi particolari, di anticipare la data di derogabilità delle prestazioni (art. 13 dello statuto FIAMI-FIDA).

ART. 1 Protesi dentarie e riparazioni

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa fino a un massimo di 152 Euro.

Per elemento si intende: capsule, gancci, corone, perni.

N.B. Sono comprese nel contributo le spese di acconto documentate con presentazione del modulo. Sono escluse dal contributo le spese di preventivo, i provvisori e le estrazioni sia normali che chirurgiche (vedi eccezione in art. 2).

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dal medico dentista con specifica del prezzo e del lavoro eseguito su apposito modulo da ritirare presso la sede dell'Associazione nel rispetto del tariffario e della normativa nazionale.

ART. 2 Cure dentarie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 100 Euro annui.

40

N.B. Sono comprese nel contributo le spese di acconto documentate con presentazione del modulo. Sono escluse dal contributo le spese di preventivo e le estrazioni sia normali che chirurgiche, sono invece considerati interventi conservativi le estrazioni degli ottavi (denti del giudizio) purché chiaramente specificati nella documentazione fornita.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dal medico dentista, con specifica del prezzo e del lavoro eseguito su apposito modulo da ritirare presso la sede dell'Associazione nel rispetto del tariffario e della normativa nazionale.

ART. 3 Apparecchi ortodontici correttivi

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 187 Euro annui.

Documentazione: fattura nominativa quietanzata rilasciata dal medico specialista.

ART. 4 Cure termali

L'intervento del FIAMI-FIDA è limitato alle cure termali autorizzate dal S.S.N. e l'Associazione concorre con un contributo giornaliero di 66 Euro annui (periodo 1 giugno - 31 maggio).

N.B. Sono escluse dal contributo le spese sostenute per cure termali e/o fisioterapie extra o supplementari non previste dalla autorizzazione S.S.N.

Documentazione: dichiarazione dell'ente termale relativa al periodo di cura.

ART. 5 Occhiali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta per un solo tipo di occhiale da vista fino

41

ad un massimo di 57 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa rilasciata dall'orificio o dall'ente sanitario (es. farmacia), accompagnati dalla relativa prescrizione medica o dell'orificio oppure scontrino fiscale con indicazione del cod. fiscale dell'utente.

ART. 6

Riparazioni di occhiali e sostituzione lenti

Contributo del 50% fino ad un massimo 30 Euro annui per riparazione.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa rilasciata dall'orificio o dall'ente sanitario (es. farmacia) accompagnati dalla relativa prescrizione medica o dell'orificio oppure scontrino fiscale con indicazione del cod. fiscale dell'utente.

ART. 7

Lenti a contatto

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 66 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dall'orificio oppure scontrino fiscale con indicazione del cod. fiscale dell'utente.

ART. 8

Protesi e accessori ortopedici

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta per acquisto e/o noleggio fino ad un massimo di 258 Euro annui.

Per prestazioni con spese sostenute a proprio carico, è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dal Circolo Sanitario Europeo coperto dal tessero sanitario, relativa sia alla quota dell'eventuale partecipazione alla spesa, che dell'eventuale mancato rimborso (vedi Note).

Non rientrano al concorso del contributo accessori di uso più generale e non riferiti a specifiche patologie quali, per esempio, materassi ortopedici, elettrostimolatori, attrezzi ginnici, plantari generici, tacchini ecc.

Documentazione: prescrizione medica e fattura nominativa quietanzata rilasciata dal fornitore oppure scontrino fiscale con indicazione del cod. fiscale dell'utente.

ART. 9

Busti e cinti pettorali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 88 Euro annui.

Documentazione: prescrizione medica e fattura nominativa quietanzata rilasciata dal fornitore oppure scontrino fiscale con indicazione del cod. fiscale dell'utente.

ART. 10

Visite specialistiche

Per visite specialistiche, effettuate in cliniche, ospedali ecc.: L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 44 Euro annui.

ART. 11

Interventi in ambulatorio

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 65 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 12

Trasporto con autambulanza

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 132 Euro annui.

Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dall'Ente interessato.

ART. 13

Cure psicoterapiche

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 198 Euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 14

Esami strumentali

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 35 Euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 15

Analisi di laboratorio

L'Associazione concorre con un contributo del 50% fino ad un massimo di 45 Euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 16

Crioterapia

L'Associazione concorre con un contributo del 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 57 Euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista.

ART. 17
Cure fisioterapiche – Agopuntura

L'Associazione concorre con un contributo del 50% a spesa sostenuta fino ad un massimo di 52 Euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta fiscale nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista più la prescrizione medica.

ART. 18

Cure inalatorie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% a spesa sostenuta fino ad un massimo di 40 euro annui.
Documentazione: fattura o ricevuta nominativa quietanzata rilasciata dallo specialista più prescrizione medica

ART. 19

Spese per acquisto vaccini per allergopatie

L'Associazione concorre con un contributo del 50% a spesa sostenuta fino ad un massimo di 100 euro annui.
Documentazione: documentazione medica attestante tipologia di allergia e la fattura quietanzata rilasciata venditore o scontrino fiscale con codice fiscale.

ART. 20

Casi straordinari

I casi straordinari di quegli Associati, che dovessero avere in prestazioni sanitarie gravi ed eccezionali, verranno esaminati insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dallo Statuto vigente.

ART.21
Assistenza socio-sanitaria rivolta ad associati non autosufficienti

L'Associazione, fuori dai casi già espressamente previsti nei precedenti articoli del presente regolamento, concorre con un contributo forfettario di Euro 100,00, onnicomprensivo, alle spese sostenute per servizi di assistenza nei confronti di associati aventi diritto non autosufficienti, erogati presso strutture a ciò autorizzate, in base alla vigente normativa regionale, anche se non accreditate, in conformità a quanto disposto dall' art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, nonché dall' art. 2, comma 2, lett. d), numeri 1) e 2), del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, e così in particolare:

- servizi di assistenza in favore di associati non autosufficienti al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della melessima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per associati non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera;

- prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire ad associati non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base alla intensità, complessità e durata dell'assistenza.

Lo stato di non autosufficienza dovrà essere attestato da idonea certificazione medica.

ART.22
Prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio

L'Associazione, fuori dai casi già espressamente previsti nei precedenti articoli del presente regolamento, concorre con un contributo forfettario di Euro 100,00, onnicomprensivo alle spese sostenute per prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati aventi diritto temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio erogati presso strutture a ciò autorizzate, in base alla vigente normativa regionale e non accreditate, in conformità a quanto disposto dall' art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, nonché dall' art. 2, comma 2, lett. d), numero 3), del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, e così in particolare:

- prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, qualora la fornitura di ausili o dispositivi per disabilità temporanee, le cure termali e altre prestazioni riabilitative resse da strutture sanitarie autorizzate non comprese nei livelli essenziali di assistenza.

Lo stato di non inabilità temporanea dovrà essere attestato da idonea certificazione medica.

ART.23
Facoltà del Consiglio di Amministrazione

Sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare in corso di anno erogazioni supplementari per assistenza odontoiatrica, per assistenza socio-sanitaria rivolta ad associati non autosufficienti, nonché per prestazioni finalizzate al recupero della salute di associati temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio, al fine di assicurare, nel rispetto della soglia delle risorse vincolate, su base annua

disposto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro della salute del 31 marzo 2008, nonché dall'articolo 2, comma 2, letti, di numeri 1), 2) e 3), e dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della Politiche Sociali del 27 ottobre 2009. Le relative delibere dovranno essere sostenute da idonea motivazione.

NOTE

Il presente regolamento annulla e sostituisce il precedente

La documentazione pervenuta per posta non sarà tenuta in considerazione.

Saranno considerate esclusivamente fatture e/o quietanze che prevedono una quota di rimborso uguale o superiore a 10 Euro. L'IVA viene rimborsata.

Per prestazioni con spese sostenute a proprio carico, è necessario presentare una dichiarazione rilasciata dal SSN (o da servizio equivalente inserito nel circuito europeo coperto dalla tessera sanitaria), relativa sia alla quota dell'eventuale partecipazione alla spesa, che dell'eventuale mancato rimborso.

L'Associato che usufruisce degli Istituti previsti dal C.C.N.L. chimico (es. part-time) sarà comunque tenuto al versamento per intero della quota associativa come prevista nell'art. F del presente regolamento.

I tickets, a seconda della prestazione, saranno pagati sulla base dell'articolo di riferimento che in tal modo comprenderà sia prestazioni pubbliche che private.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del trattamento e gestione dei dati personali sensibili e della loro riservatezza in base al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; questi dati sono tenuti nell'apposito ufficio FIAMI-FIDA e sono utilizzabili ai soli fini specifici del Fondo.

Codice Fiscale FIAMI-FIDA:

Dipendenti: 80017940380
Familiari: 93020820382